



Comune di Parma

Regolamento degli strumenti e degli Istituti di Partecipazione del Comune di Parma

(approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 10.06.2024)

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Principi	4
Art. 3 - Obiettivi	4
Art. 4 – Strumenti digitali	5
Art. 5 – Protezione dei dati personali dei partecipanti	5
PARTE SECONDA - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE	5
Capo 1 - Il Processo partecipativo	5
Art. 6 - Definizione di processo partecipativo	5
Art. 7 - Titolari del diritto di partecipazione	5
Art. 8 - Patto di partecipazione	5
Art. 9 - Avvio del processo partecipativo	6
Art. 10 - Pubblicizzazione dei processi partecipativi	6
Art. 11 - Partecipazione informata	6
Art. 12 - Rendicontazione degli incontri	7
Art. 13 - Rendicontazione degli esiti	7
Art. 14 - Impatto sulla decisione	7
Art. 15 - Risorse	7
Capo 2 - Il Bilancio partecipativo	8
Art. 16 - Finalità e oggetto	8
Art. 17 - Risorse	8
Art. 18 - Partecipanti	8
Art. 19 - Modalità di realizzazione e risorse strumentali	8
Art. 20 - Il patto di partecipazione per il Bilancio partecipativo	8
Art. 21 - Fasi del processo	9
Art. 22 - Informazione e divulgazione	9
PARTE TERZA - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	9
Capo 1 - Istituti per la consultazione	9
Art. 23 - Consultazioni pubbliche	9
Art. 24 - Laboratori tematici	11
Capo 2- Istituti per l'iniziativa popolare	11
Art. 25 - Istanze e petizioni	11
Art. 26 – Referendum comunali	12
Art. 27 – Richiesta di referendum	13
Art. 28 – Indizione referendum	13
Art. 29 – Effetti del referendum	14
Art. 30 – Disciplina per lo svolgimento del referendum	14
Capo 3 - Laboratori di quartiere	16
Art. 31 - Oggetto e finalità	16
Art. 32 - Localizzazione	16
Art. 33 - Partecipazione ai Laboratori di quartiere	17
Art. 34 - Referenti dei Laboratori di quartiere	18
Art. 35 - Riunioni dei Laboratori di quartiere	18
Art. 36 - Iniziative dei Laboratori di quartiere	19
Art. 37 - Convocazione dei Laboratori di quartiere	19

Art. 38 - Sedi delle riunioni dei Laboratori di quartiere	20
Art. 39 - Risorse per i Laboratori di quartiere	20
Capo 4 - Consulta dei Popoli e Consigliere/a Aggiunto/a	20
Art. 40 - Consulta dei Popoli	20
Art. 41 - Consigliere/a Aggiunto/a	21
Art. 42 - Convocazione e funzionamento della Consulta dei Popoli	22
PARTE QUARTA – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	22
Art. 43 - Regolamento di cittadinanza attiva	23
Art. 44 - Periodo di applicazione e monitoraggio	23

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto del Comune di Parma, nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, il presente regolamento stabilisce principi e modalità di gestione degli strumenti e degli istituti di partecipazione a disposizione della comunità cittadina.

Art. 2 - Principi

Ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, il Comune di Parma riconosce nella partecipazione democratica di tutti i cittadini alla formazione delle decisioni un metodo di governo della città.

In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, il Comune sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, il Comune di Parma sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità.

In particolare, come previsto dalle disposizioni regionali vigenti, si adopera per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani e alla parità di genere.

Art. 3 - Obiettivi

Con riferimento alle disposizioni regionali vigenti, il Comune di Parma, persegue i seguenti obiettivi:

- a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
- b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;
- c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
- d) contribuire a una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;
- e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;
- f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;
- g) favorire la qualificazione dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;
- h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
- j) valorizzare l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi.

Art. 4 - Strumenti digitali

Il Comune di Parma mette a disposizione una piattaforma digitale per garantire l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini anche in modalità digitale.

Art. 5 - Protezione dei dati personali dei partecipanti

I processi di partecipazione sono svolti nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

PARTE SECONDA – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Capo 1 – Il processo partecipativo

Art. 6 – Definizione di Processo partecipativo

In coerenza con le disposizioni regionali vigenti, il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto che ha per oggetto una decisione, o una norma o un progetto di competenza del Comune di Parma in vista della sua definizione.

Il processo partecipativo coinvolge i partecipanti al fine di ottenere un'ampia rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sull'oggetto in questione, e/o al fine di definire proposte il più possibile condivise.

L'esito del processo partecipativo non ha carattere vincolante per l'Amministrazione, a meno che questo vincolo non sia una premessa assunta dal Patto di partecipazione, ai sensi dell'art. 8.

Art. 7 – Titolari del diritto di partecipazione

Sono titolari del diritto di partecipazione:

- a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio del Comune di Parma;
- b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio del Comune di Parma o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
- c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel Comune di Parma o che abbiano interesse al processo partecipativo.

Possono partecipare ai processi partecipativi le persone che abbiano compiuto 16 anni. Per valorizzare il contributo della popolazione di età scolare e per favorire l'apprendimento dei diritti di cittadinanza mediante il loro esercizio concreto, il Comune di Parma può promuovere forme semplificate di consultazione e partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e.

Art. 8 - Patto di partecipazione

Il patto di partecipazione specifica obiettivi, caratteristiche, durata del processo partecipativo e definisce impegni, ruoli e responsabilità reciproche dell'Amministrazione e dei partecipanti.

Il patto di partecipazione viene adottato attraverso delibera dirigenziale e deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) la chiara definizione dell'oggetto del processo partecipativo;
- b) le principali modalità operative dello svolgimento del processo partecipativo;
- c) la data di apertura e chiusura e dei tempi delle diverse fasi di svolgimento (se previste)
- d) la definizione dei partecipanti;
- e) gli impegni dell'Amministrazione (nella piena autonomia della decisione politica) e dei partecipanti;

- f) informazioni sull'uso che l'Amministrazione farà degli esiti del processo
- g) l'eventuale ricorso a consulenti e facilitatori esterni, se previsti, e la definizione del loro ruolo;
- h) l'Ufficio responsabile del processo

Art. 9 - Avvio del processo partecipativo

1. I processi partecipativi oggetto del presente regolamento sono attivati dall'Amministrazione, su indirizzo della Giunta comunale, e il processo partecipativo viene avviato adottando apposita determina dirigenziale e pubblicando il Patto di partecipazione di cui all'art.8.

2. I processi partecipativi possono anche essere proposti all'Amministrazione dai titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 7.

3. Per richiedere l'attivazione di un processo partecipativo, i/le cittadini/e presentano un'istanza all'Amministrazione.

Fatte salve le modalità specifiche descritte per i singoli istituti nella Parte terza del Regolamento, l'istanza presentata dai cittadini deve contenere:

- a. una lista di sottoscrittori di almeno 150 persone;
- b. l'indicazione dei rappresentanti dei sottoscrittori in un numero non superiore a tre;
- c. il tema da sottoporre al processo partecipativo, illustrato con opportuna ampiezza, chiara indicazione delle motivazioni che sostengono la richiesta e degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, nell'interesse generale;
- d. un'indicazione di massima della durata del processo.

4. Preso atto della correttezza dell'istanza di partecipazione, l'Ufficio competente in materia di partecipazione comunica entro 30 giorni ai sottoscrittori la presa in carico della proposta da parte dell/i Settore/i competente/i.

5. Successivamente il Settore competente comunica, entro ulteriori 60 giorni, la decisione di avviare o non avviare, su indirizzo della Giunta comunale, il processo partecipativo proposto. In caso di risposta positiva, il patto di partecipazione verrà adottato con determina dirigenziale.

Art. 10 - Pubblicizzazione dei processi partecipativi

Il Comune dà ampia comunicazione pubblica dei processi partecipativi in corso, pubblicando sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune il Patto di partecipazione ed ogni informazione necessaria.

Art. 11 - Partecipazione informata

Il Comune di Parma opera per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi.

Al fine di agevolare una partecipazione informata, l'Amministrazione fornisce ai partecipanti la documentazione utile e disponibile sul tema oggetto del processo partecipativo. Il materiale può essere redatto ex novo o essere reperito tra quelli esistenti e i suoi contenuti devono essere rilevanti, imparziali, completi e di facile comprensione.

Il materiale deve essere reso accessibile in formato digitale online, negli spazi web individuati per lo svolgimento del processo (Art. 10).

L'Amministrazione non potrà esibire dati o materiali vincolati da riservatezza o per tutela privacy.

Art. 12 - Rendicontazione degli incontri

Nel caso di processi di partecipativi che prevedono più incontri di confronto intermedi, viene garantita, al termine di ogni incontro, la redazione di un verbale in cui si indicano:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell'incontro;
- il numero di partecipanti presenti;
- le organizzazioni eventualmente coinvolte;
- gli esiti dell'attività svolta durante l'incontro con gli eventuali contributi raccolti.

Il resoconto è inviato via mail a tutti i partecipanti e pubblicato negli spazi web individuati per lo svolgimento del processo (Art.10).

Art. 13 - Rendicontazione degli esiti

Al termine dei processi partecipativi, l'Amministrazione comunale dà ampia comunicazione pubblica degli esiti:

- rende conto del processo realizzato e delle modalità del suo svolgimento
- rende conto dei contributi raccolti;
- pubblica l'eventuale documento di Proposta partecipata esito del percorso;
- informa rispetto ai tempi della decisione da assumere connessa al percorso.

In particolare, entro 30 giorni dalla chiusura del processo pubblica un report con i seguenti contenuti:

- una sintesi del processo partecipativo e dei suoi scopi;
- i dati sui partecipanti (numero e ove possibile le loro caratteristiche socio anagrafiche);
- i contributi pervenuti (numero, loro contenuto e sintesi delle posizioni emerse); per assicurare l'esigenza di trasparenza sulle posizioni, le idee e le richieste emerse è possibile pubblicare i contributi pervenuti oppure anche un estratto o una sintesi dei passaggi più significativi degli stessi, al fine di consentire la verifica del reale impatto del processo sulla decisione finale.
- i tempi della decisione da assumere connessa al percorso.

La pubblicazione degli esiti viene effettuata inviando una comunicazione via e-mail a tutte le persone che hanno partecipato e pubblicando la comunicazione sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune di Parma.

Art. 14 - Impatto sulla decisione

L'Amministrazione comunale dà ampia comunicazione pubblica delle decisioni assunte a valle dei processi partecipativi realizzati. Tali decisioni sono sempre liberamente assunte dall'Amministrazione e giustificate in modo trasparente con le diverse motivazioni. In particolare, entro sei mesi dalla chiusura del processo partecipativo:

- condivide l'esito delle proprie valutazioni sul contenuto dei contributi raccolti;
- dà pubblica motivazione delle decisioni assunte, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni;
- informa rispetto alle modalità (tempistiche ed eventuali risorse da impegnare) con cui darà attuazione alle decisioni assunte;

Art. 15 - Risorse

Per lo svolgimento dei diversi processi partecipativi, l'Amministrazione alloca risorse commisurate alla rilevanza e alla complessità dei temi e dei processi da attivare.

Capo 2 – Il Bilancio partecipativo

Art. 16 - Finalità e oggetto

Attraverso il Bilancio Partecipativo l'Amministrazione coinvolge i cittadini nella scelta di come utilizzare una parte di risorse del bilancio comunale.

Il bilancio partecipativo valorizza le conoscenze, le competenze e gli apporti dei cittadini che vivono nella comunità e nel territorio.

Art. 17 - Risorse

1. Le risorse da sottoporre a Bilancio partecipativo possono essere individuate nel bilancio di previsione, nell'ambito di variazioni successive o in sede di consuntivo e di verifica degli avanzi.

2. Le proposte nate dal percorso di Bilancio partecipativo possono essere finanziate da spese in conto corrente (ad esempio: interventi di educazione ambientale, di promozione culturale, di organizzazione di eventi) e in conto capitale (ad esempio: manutenzioni straordinarie, riqualificazione di spazi, interventi di rigenerazione urbana).

Art. 18 - Partecipanti

Possono partecipare al processo di Bilancio partecipativo:

- a. i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio del Comune di Parma che abbiano compiuto 16 anni;
- b. le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio del Comune di Parma o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo, che abbiano compiuto 16 anni;

L'Amministrazione può attivare forme semplificate di Bilancio partecipativo rivolto specificatamente ai giovani dai 16 ai 25 anni, ai bambini/e e ragazzi/e fino ai 15 anni.

Art. 19 - Modalità di realizzazione e risorse strumentali

1. La Giunta comunale, anche su impulso del Consiglio comunale, delibera l'avvio del processo del bilancio partecipativo stabilendo le modalità di realizzazione nel rispetto del presente Regolamento.
2. La Giunta stabilisce le risorse di personale e strumentali per realizzare il processo di bilancio partecipativo.
3. Con l'obiettivo di assicurare un processo imparziale ed efficace, è possibile procedere ad affidare a un soggetto qualificato le funzioni di supporto metodologico e di facilitazione.

Art. 20 - Il Patto di partecipazione per il Bilancio partecipativo

Il dirigente/funzionario incaricato dalla Giunta elabora con il gruppo di lavoro il piano di lavoro per lo svolgimento del processo di bilancio partecipativo redigendo il Patto di partecipazione che, in aggiunta a quanto previsto dall'Art. 8 del presente Regolamento, deve definire anche:

- le risorse messe a Bilancio partecipativo
- i criteri di ammissibilità delle proposte
- i compiti della Commissione tecnica
- le modalità di presentazione delle proposte
- le modalità di voto
- le modalità di ripartizione delle risorse disponibili in base ai risultati del voto
- le modalità di identificazione dei votanti
- l'eventuale presenza di meccanismi premiali per progetti di interesse per l'Amministrazione.

Art. 21 - Fasi del processo

1. Il processo di bilancio partecipativo si struttura nelle fasi sotto descritte. La durata delle prime quattro fasi è stabilita in un termine massimo di dodici mesi.

- a. Raccolta delle proposte: In questa fase i cittadini sono chiamati a presentare proposte per i progetti da realizzare con le risorse a disposizione del Bilancio partecipativo.
- b. Valutazione, co-progettazione e sviluppo delle proposte: durante questa fase viene effettuata la verifica di fattibilità delle proposte raccolte e vengono predisposti i progetti da mettere al voto (vedi successiva lett. d). La valutazione delle proposte è effettuata da una Commissione tecnica istituita dalla Giunta Comunale e composta da figure amministrative e tecniche del Comune di Parma. La valutazione di fattibilità e la co-progettazione sono effettuate con il coinvolgimento dei proponenti. Gli esiti della valutazione e della co-progettazione vengono resi pubblici.
- c. Pubblicizzazione delle proposte: questa fase prevede un'ampia e organica pubblicizzazione dei progetti elaborati, attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e altri strumenti, cartacei e digitali. Tutti i cittadini sono invitati a contribuire alla pubblicizzazione dei progetti di loro interesse attraverso la divulgazione di informazioni e l'organizzazione di iniziative.
- d. Voto. Attraverso il voto i cittadini scelgono quali progetti finanziare con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione comunale. Le operazioni di voto possono avvenire mediante modalità sia digitali sia cartacee. Il Comune di Parma mette a disposizione postazioni pubbliche per il voto. La fase del voto può durare al massimo trenta giorni e si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione.
- e. Attuazione delle proposte. La fase dell'attuazione si sviluppa scegliendo di implementare le proposte più votate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo il seguente meccanismo: la proposta più votata sarà interamente finanziata; l'eventuale quota di risorse rimanente verrà assegnata a proposte successive in ordine di graduatoria. Una volta definite le proposte da attuare, si dà il via alla loro realizzazione.

Art. 22 - Informazione e divulgazione

Il Comune garantisce la puntuale attuazione e l'informazione sulle diverse fasi del processo del bilancio partecipativo e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate.

Il Comune si impegna altresì a garantire il monitoraggio della attuazione delle proposte selezionate, anche prevedendo forme di coinvolgimento di cittadini.

PARTE TERZA - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo 1 - Istituti per la consultazione

Art. 23 - Consultazioni pubbliche

1. Aderendo alle Linee guida sulla consultazione del 5 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Parma adotta indicazioni operative per la realizzazione di processi di consultazione pubblica.

2. La consultazione pubblica consente all'Amministrazione di raccogliere punti di vista, ~~commenti~~, idee, osservazioni o altri tipi di informazioni allo scopo di arricchire e migliorare la decisione da prendere o il provvedimento da adottare. In particolare, la consultazione pubblica è finalizzata a:

- raccogliere informazioni ed elementi conoscitivi in vista di una decisione pubblica;
- migliorare la qualità delle decisioni da prendere;
- verificare gli effetti delle decisioni già prese.

3. I processi di consultazione pubblica sono caratterizzati da:

- inclusione e accessibilità: la consultazione deve essere progettata e realizzata con l'obiettivo di garantire la partecipazione più ampia e l'espressione di tutte le posizioni, garantendo la semplificazione e una comprensione facilitata;
- efficacia e tempestività: la consultazione è progettata con l'obiettivo di produrre risultati utili e, pertanto, i contributi dei partecipanti devono essere presi in esame per l'elaborazione della decisione; il coinvolgimento dei soggetti interessati deve avvenire lungo tutto il processo, soprattutto nelle fasi in cui la partecipazione può produrre effetti significativi sulla decisione;
- trasparenza e riscontro sui risultati: tutte le fasi del processo di consultazione devono essere trasparenti; prima dell'avvio della consultazione è necessario fornire chiare informazioni sull'oggetto, gli obiettivi, i destinatari, i responsabili del processo, le modalità per la partecipazione, il tipo di riscontro previsto e il periodo di consultazione; occorre fornire ai destinatari tutta la documentazione necessaria per favorire una partecipazione adeguatamente informata.

4. L'individuazione dei partecipanti della consultazione è orientata al principio di inclusione e a consentire la partecipazione al più ampio numero possibile di soggetti.

5. La durata delle consultazioni è scelta temperando la necessità di speditezza del processo e la promozione della partecipazione dei cittadini. Il periodo di consultazione è compreso tra le 4 e le 12 settimane.

6. Le consultazioni possono essere:

- consultazioni aperte o mirate: in relazione al grado di apertura, l'Amministrazione può scegliere se sollecitare contributi da tutti i potenziali destinatari di una decisione (consultazione aperta) o da un numero limitato di soggetti predeterminati (consultazione mirata); l'Amministrazione può utilizzare avvisi pubblici per invitare le persone o le associazioni interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alle consultazioni mirate;
- consultazioni su testi o senza testi: relativamente all'oggetto, l'Amministrazione può sottoporre ai destinatari bozze di documenti per sollecitare contributi su di essi, o in alternativa, raccogliere contributi sulle questioni individuate in modo aperto;
- consultazioni senza confronto o con confronto tra i partecipanti: in relazione alla modalità di partecipazione, l'Amministrazione può organizzare consultazioni che prevedono interazioni e confronto tra i partecipanti (online o in presenza) o, in alternativa, che prevedono che ogni partecipante fornisca il proprio contributo direttamente all'amministrazione (per esempio attraverso un questionario).

7. Al termine della consultazione, l'Amministrazione, dà conto degli esiti e delle valutazioni sul contenuto dei contributi pervenuti, in base a quanto definito dagli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 24 - Laboratori tematici

1. I Laboratori tematici sono organismi di consultazione permanente su specifiche materie e hanno lo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di interesse per tutta la città.
2. Partecipano ai Laboratori tematici esperti e portatori di interesse della città particolarmente competenti e rappresentativi riguardo il tema da trattare.
3. Su iniziativa dell'Assessorato competente, il corrispondente Settore definisce attraverso atto dirigenziale le modalità di partecipazione e il funzionamento del singolo Laboratorio tematico, che viene istituito con medesimo atto.
4. A seguito di procedimento a evidenza pubblica, vengono individuati i partecipanti e costituito il Laboratorio tematico, coordinato dal Settore competente.

Capo 2 - Istituti per l'iniziativa popolare

Art. 25 - Istanze e petizioni

1. Istanze e petizioni, possono essere presentate:
 - dai cittadini iscritti nelle liste elettorali;
 - dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età;
 - da cittadini non residenti che nel Comune esercitano una loro attività;
 - da cittadini stranieri residenti;
 - dai cittadini ristretti nella Casa Circondariale di Parma.
2. L'istanza consiste in un'osservazione, una richiesta o una proposta, espressa in forma scritta, a provvedere un oggetto determinato.
3. La petizione consiste in un'osservazione, una richiesta o una proposta, espressa in forma scritta e sottoscritta da un minimo di 1000 persone, di cui almeno 800 residenti, a provvedere su un oggetto determinato.
4. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco e al Presidente del Consiglio in forma scritta e devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo di tutti i proponenti, indicando con chiarezza la/le persone a cui deve essere fornita la risposta.
5. Sentito il parere del Segretario Generale e individuato l'organo competente a pronunciarsi, si informa il/i sottoscrittori, il Sindaco e il Presidente del Consiglio. Quest'ultimo ne dà comunicazione alla Conferenza dei capigruppo.
6. Quando le petizioni sono di competenza della Giunta, i firmatari hanno diritto ad un confronto diretto con gli Assessori competenti. Quando le petizioni sono di competenza del Consiglio, i firmatari hanno diritto di esporre le loro ragioni alle Commissioni consiliari di riferimento, con la presenza degli Assessori competenti.
7. Nel caso sia competente la Giunta comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore delegato; nel caso sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del Consiglio, comunicando il parere del Consiglio

comunale che si pronuncia a maggioranza assoluta dei presenti. A tal fine il Consiglio può acquisire il parere tecnico preventivo del Settore competente.

8. La risposta sia per le istanze sia per le petizioni deve pervenire agli interessati entro 90 giorni dalla loro presentazione.

9. Quando l'istanza o la petizione sono accolte la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

Art. 26 – Referendum comunali

1. Il referendum comunale è volto a garantire la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della città.

2. Il referendum consultivo e quello propositivo sono indetti su richiesta di almeno cinquemila cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre il referendum abrogativo è indetto su richiesta di almeno diecimila cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

3. Nel referendum consultivo e in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Nel referendum abrogativo invece esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi indipendentemente dal numero dei votanti.

5. I referendum possono riguardare tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:

- a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie e di convenzioni in essere;
- c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- d) disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

6. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con brevità e chiarezza e in modo univoco.

7. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

8. I referendum non possono avere luogo in concomitanza allo svolgimento di qualsiasi tipologia di consultazione elettorale che si svolga sul territorio comunale.

Art. 27 – Richiesta di referendum

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il Comitato promotore indica nell'atto costitutivo o nell'istanza di referendum l'indirizzo, il numero di telefono ed il recapito di posta elettronica delle persone che lo rappresentano.

La raccolta delle firme deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione del quesito referendario da parte della Commissione dei Garanti per i referendum.

2. La Commissione è composta dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un avvocato iscritto all'Ordine di Parma e da un membro dell'Università degli Studi di Parma competente in materie giuridiche, nonché da due dirigenti del Comune. A tal fine, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed il Rettore dell'Università forniscono al Segretario Comunale, ciascuno un'ampia rosa di nominativi, fra i quali saranno sorteggiati gli altri due componenti della Commissione. Per l'esercizio dell'attività svolta, ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

3. La Commissione è costituita entro 10 giorni dalla data di ricezione del quesito referendario su iniziativa del Segretario Comunale che provvede, in seduta pubblica, assistito da due testimoni, ad estrarre a sorte quattro componenti:

- due, dagli elenchi forniti annualmente dall'Università degli Studi di Parma e dall'Ordine degli Avvocati di Parma;

- due, dall'elenco dei dirigenti del Comune competenti in materie giuridiche, istituito presso il Settore Risorse Umane.

La data, l'ora ed il luogo della seduta sono pubblicati sul sito web del Comune di Parma con almeno 48 ore di anticipo e comunicati ai rappresentanti del Comitato promotore.

La Commissione è formalmente costituita con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dalla ricezione del quesito referendario di cui al comma primo.

Le funzioni di segretario della Commissione dei Garanti sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Comunale.

Di ogni seduta della Commissione è redatto apposito verbale.

4. Le sedute della Commissione sono valide con la partecipazione di tutti i componenti e le decisioni sono assunte con il criterio della maggioranza.

Art. 28 – Indizione dei referendum

1. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro sei mesi dalla comunicazione di ammissibilità della proposta da parte della Commissione, fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare un'unica data di svolgimento.

3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di scadenza naturale del mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.

4. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco/il Commissario Prefettizio procede alla revoca del referendum già indetto qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum nel senso dei proponenti lo stesso.

Art. 29 – Effetti del referendum

1. Nel caso di referendum consultivo e propositivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.
2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

Art. 30 – Disciplina per lo svolgimento del Referendum

1. Il presente articolo disciplina:
 - a) i criteri di formulazione e ammissibilità del quesito;
 - b) le modalità di raccolta, autenticazione e verifica delle firme;
 - c) le modalità di svolgimento della propaganda e delle operazioni di voto;
 - d) le modalità di proclamazione del risultato.
2. Modalità di formulazione e ammissibilità del quesito
Il quesito referendario indica sinteticamente e chiaramente l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini, e riguarda materie non escluse dallo Statuto e dalle leggi dalla consultazione popolare.
La Commissione dei Garanti di cui all'art. 27, comma 3, valuta che:
 - a. il quesito non riguardi materie escluse dallo Statuto e dalle leggi;
 - b. il quesito sia stato formulato in maniera chiara, sintetica, univoca, nonché corretta sotto il profilo tecnico-giuridico;
 - c. il Comitato promotore sia regolarmente costituito.Ove la Commissione dei Garanti ritenga che il quesito difetti del requisito di cui alla lettera b) del comma precedente, convoca i rappresentanti del Comitato dei promotori, ai quali formula una proposta di correzione formale del quesito. Di tale incontro è redatto processo verbale, sottoscritto dai presenti alla seduta.
La Commissione dei Garanti si esprime in merito al quesito referendario entro 30 giorni dalla convocazione, a cura del Presidente della Commissione.
Il Segretario Generale, entro 5 giorni dalla decisione della Commissione di Garanzia, approva con proprio atto il verbale della Commissione medesima e ne dà comunicazione al Comitato proponente.

Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede decorrono i 90 giorni entro i quali il Comitato promotore è tenuto a raccogliere le firme necessarie, a norma dello Statuto, all'ammissione del quesito.

Dalla data del provvedimento di ammissibilità del quesito, la responsabilità del procedimento è assunta dalla Struttura competente in materia elettorale.

3. Modalità di raccolta, autenticazione e verifica delle firme.

La raccolta delle firme avviene mediante l'utilizzo di moduli in carta libera predisposti dall'Amministrazione Comunale e vidimati dal Dirigente del Servizio Elettorale o suo delegato, sui quali è riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo del quesito referendario.

Ciascuna firma apposta sul modulo è accompagnata dall'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del sottoscrittore e dagli estremi del documento di identità personale in corso di validità esibito al momento della sottoscrizione.

La raccolta delle firme avviene, negli orari di apertura al pubblico, in apposito spazio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, oppure in spazi ed aree pubbliche appositamente autorizzati.

Le firme dei sottoscrittori, contenute negli appositi moduli, devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990 secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

I moduli contenenti le firme autenticate devono essere consegnati dal Comitato promotore all'ufficio elettorale comunale.

L'ufficio elettorale comunale, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei moduli contenenti le firme autenticate, verifica la regolarità ed il numero delle sottoscrizioni e rilascia apposita comunicazione da trasmettere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per decidere sull'eventuale accoglimento del quesito.

Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette la deliberazione del Consiglio Comunale alla Commissione dei Garanti, affinché si esprima circa l'intervenuto accoglimento integrale o parziale del quesito referendario. L'accoglimento integrale fa venir meno l'oggetto del referendum.

Ove non vi sia accoglimento del quesito, o esso sia accolto parzialmente, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, con proprio decreto indice il referendum, fissandone la data.

Dell'indizione del referendum è data comunicazione al Prefetto.

Il decreto è adottato almeno 45 giorni prima della data fissata per la consultazione popolare.

Il Consiglio Comunale, o la Giunta in via d'urgenza, approvano la variazione al bilancio di previsione necessaria per l'organizzazione del referendum.

Dell'indizione del referendum è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

4. La propaganda referendaria ha inizio il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto e termina alle ore 24:00 del giorno antecedente l'inizio della consultazione.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale e con voto elettronico le cui modalità sono definite, ad ogni consultazione, con atto del Segretario Comunale.

Il voto può essere espresso presso le sedi degli uffici territoriali decentrati da postazioni messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale in orari di apertura al pubblico e in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico.

Le votazioni hanno luogo per 5 giornate consecutive dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 del lunedì e termine alle ore 17:00 del venerdì.

5. Modalità di proclamazione del risultato.

Lo scrutinio è effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni.

L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza l'esito del referendum mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

Capo 3 - Laboratori di quartiere

Art. 31 - Oggetto e finalità

1. I Laboratori di quartiere sono un Istituto finalizzato a promuovere la partecipazione della cittadinanza. Essi costituiscono un aggiornamento ed una evoluzione della pluriennale esperienza dei Consigli dei Cittadini Volontari.

2. I Laboratori di quartiere sono spazi di informazione, consultazione, progettazione partecipata e collaborazione: nell'ambito dei Laboratori di quartiere si raccolgono bisogni, si identificano priorità, si fanno emergere indicazioni e proposte per il quartiere, si favorisce la nascita di soluzioni condivise e si promuovono collaborazioni.

3. I Laboratori di quartiere promuovono l'incontro tra persone di diverse generazioni, portatrici di una pluralità di esperienze e culture, competenze e professionalità, in modo da concorrere a favorire la ricchezza delle riflessioni sulle priorità e le esigenze dei quartieri con proposte e soluzioni il più possibile trasversali e integrate.

4. I Laboratori di quartiere operano per il miglioramento progressivo e costante del quartiere, nell'ottica dello Sviluppo sostenibile, del bene comune e della cura delle relazioni umane, sono di stimolo alla responsabilità e collaborazione da parte della cittadinanza anche nell'ottica della Amministrazione condivisa e della collaborazione con il Terzo settore e le altre realtà presenti nel quartiere, diventano un punto di riferimento per il quartiere.

5. Per raggiungere tali obiettivi l'Amministrazione mette a disposizione, come strumento comunicativo e interattivo, una piattaforma digitale, sulla quale le attività del Laboratorio di quartiere saranno tutte accessibili e visibili al pubblico, nell'ottica della piena trasparenza ed inclusione.

6. I componenti dei laboratori di quartiere vengono sempre informati delle convocazioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 32 - Localizzazione

I Laboratori di quartiere sono istituiti negli 11 quartieri di Parma:

1. Parma centro
2. Oltretorrente
3. Molinetto
4. Pablo
5. Golese
6. San Pancrazio
7. San Leonardo - Cortile San Martino
8. Lubiana - San Lazzaro
9. Cittadella
10. Montanara
11. Vigatto.

Art. 33 - Partecipazione ai Laboratori di quartiere

1. La partecipazione ai Laboratori di quartiere è aperta a tutte le persone che desiderano contribuire in modo costruttivo alla definizione di politiche e di interventi per il quartiere, dai 16 anni di età. Ogni cittadino/a potrà far parte di un solo laboratorio di quartiere.

In particolare, partecipano ai laboratori di quartiere:

- a) cittadini/e residenti nel quartiere con o senza cittadinanza italiana che abbiano compiuto 16 anni;
- b) persone che lavorano, studiano, sono domiciliate nel quartiere.

Sono invitati permanenti con diritto di parola, i/le rappresentanti degli Enti del Terzo Settore (ETS), delle Scuole e delle altre realtà che svolgono la propria attività nel quartiere, che abbiano interesse per il quartiere o che siano a vario titolo impegnate in quartiere.

2. I Laboratori di quartiere favoriscono la più ampia partecipazione e aggregazione di tutte le persone, impegnandosi a garantire a tutti l'opportunità di esprimere le proprie idee e di dare il proprio contributo.

3. Chi desidera impegnarsi a partecipare alle attività dei Laboratori di quartiere si iscrive a un apposito Albo pubblico che viene istituito con l'approvazione del presente Regolamento.

La richiesta di iscrizione all'Albo si effettua sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune di Parma.

La richiesta contiene le seguenti informazioni:

- nome e cognome
- data di nascita
- residenza o domicilio
- motivazione della partecipazione e/o interesse specifico al territorio del quartiere.

Contiene inoltre l'impegno a partecipare ai Laboratori:

- in modo leale, corretto e rispettoso verso gli altri partecipanti;
- rispettando le diverse opinioni e i punti di vista di tutti gli altri partecipanti sui temi oggetto di confronto;
- evitando comportamenti e contenuti diffamatori e discriminatori.

Per la costituzione dei nuovi Laboratori di quartiere, il primo periodo di apertura delle iscrizioni all'apposito Albo pubblico su piattaforma digitale deve essere di minimo 30 giorni consecutivi, entro i quali le persone che si iscrivono, per essere ammesse all'Albo dovranno ricevere il sostegno di almeno 25 cittadini/e dai 16 anni di età, residenti o domiciliati nel quartiere, con modalità operative che verranno specificate con apposito atto dirigenziale;

Le firme di sostegno, solo per la prima apertura dell'albo dopo l'approvazione del regolamento del 2024, non sono necessarie per le persone che hanno fatto parte dei Consigli dei Cittadini Volontari, le quali dovranno produrre solamente una specifica autodichiarazione.

Le richieste vengono esaminate dall'Ufficio competente in materia di partecipazione, che verifica la conformità e completezza dei dati e della documentazione inserita, pubblicando i nominativi dei partecipanti ad ogni Laboratorio di quartiere.

3. Nel caso in cui il numero di iscritti ad un singolo Laboratorio sia superiore a 40. L'Amministrazione, sentiti gli iscritti, provvederà ad una adeguata organizzazione del laboratorio, articolandolo eventualmente in sottogruppi.

4. Periodicamente, e almeno con cadenza biennale, anche considerando il numero complessivo dei partecipanti, l'Ufficio competente in materia di partecipazione valuta la riapertura delle iscrizioni per favorire una più ampia partecipazione, curando successivamente l'aggiornamento dell'Albo.

5. L'iscrizione all'Albo decade nei seguenti casi:

- su richiesta della persona interessata;
- in caso di mancata partecipazione alle attività del Laboratorio di quartiere per un periodo consecutivo di oltre 6 mesi.

Art. 34 - Referenti dei Laboratori di quartiere

1. Nel corso del primo incontro di ogni anno i partecipanti individuano attraverso voto palese un gruppo di referenti del Laboratorio, composto da minimo 2 e massimo 5 persone, che garantisca la parità di genere.

2. I referenti, su base volontaria, coordinano gli incontri dei Laboratori di quartiere, svolgono funzioni di segreteria operativa e di raccordo con l'Ufficio competente in materia di partecipazione, operano sulla piattaforma digitale con credenziali assegnate dal Comune (massimo n. 2).

Ogni due anni il Laboratorio rinnoverà la scelta dei referenti garantendo il ricambio di almeno la metà degli stessi.

3. Due referenti per ognuno degli 11 Laboratori di quartiere partecipano agli incontri convocati almeno due volte l'anno dall'Assessorato alla Partecipazione.

Art. 35 - Riunioni dei Laboratori di quartiere

1. Ogni Laboratorio di quartiere si riunisce di norma mensilmente secondo un calendario annuale definito entro 30 giorni dalla sua prima costituzione e, successivamente, entro la fine di gennaio di ogni anno. I Laboratori possono altresì essere convocati dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 37.

2. Il calendario degli incontri è pubblicato dai referenti sulla piattaforma digitale predisposta dal Comune.

Le riunioni dei laboratori di quartiere sono pubbliche.

Alle riunioni dei Laboratori di quartiere possono sempre presenziare i Consiglieri comunali, con diritto di parola.

Possono partecipare le realtà del Terzo Settore, le scuole e le altre realtà di quartiere in quanto invitati permanenti, con diritto di parola.

I componenti della Giunta potranno comunicare in anticipo la loro eventuale partecipazione alle riunioni dei Laboratori di quartiere.

3. L'ordine del giorno degli incontri è definito progressivamente e collegialmente dai partecipanti e pubblicato sulla piattaforma digitale dai referenti prima di ogni incontro. In base alle tematiche affrontate il Laboratorio potrà invitare realtà del territorio o esperti nella materia di interesse.

4. I Laboratori di quartiere organizzano autonomamente la gestione degli incontri, anche alternando momenti di confronto in plenaria e in sottogruppi in base agli argomenti di particolare interesse.

5. Al termine di ogni incontro i referenti pubblicano sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune di Parma l'ordine del giorno con i temi effettivamente trattati, il numero di partecipanti e le organizzazioni presenti e l'ordine del giorno del successivo incontro.

6. Nel rispetto della normativa in materia di privacy, il nome e cognome dei partecipanti viene comunicato separatamente all'Ufficio competente in materia di partecipazione.

Art. 36 - Iniziative dei Laboratori di quartiere

1. I Laboratori di quartiere possono richiedere all'Amministrazione approfondimenti e/o pubblicare sulla piattaforma digitale informazioni che riguardano temi di interesse per il quartiere.

2. I Laboratori di quartiere possono elaborare *proposte* all'Amministrazione in merito a tematiche individuate di interesse per il quartiere.

Le proposte possono dare conto di eventuali punti di vista differenti emersi nel confronto all'interno dei Laboratori di quartiere.

Le proposte vengono pubblicate dai referenti sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune di Parma.

Le proposte devono indicare almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della proposta
- il/i bisogno/i a cui risponde e gli obiettivi che si prefigge di raggiungere
- il grado di condivisione della proposta.

L'Amministrazione si impegna a dare riscontro motivato alle proposte della piattaforma digitale per la partecipazione entro 90 giorni consecutivi, prevedendo eventualmente anche incontri in presenza.

3. Le diverse iniziative e proposte provenienti dai Laboratori di quartiere sono prese in carico dall'Ufficio competente in materia di partecipazione, il quale, in base alla competenza, le condivide con uno o più referenti del Gruppo Tecnico Intersettoriale (GTI al "Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" per individuare l'iter più adatto a definire la risposta.

4. I Laboratori di quartiere hanno funzione di stimolo nel proporre *Patti di collaborazione* ai sensi del "Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani". La proposta di patto di collaborazione viene pubblicata sulla piattaforma digitale per la partecipazione del Comune di Parma e la realizzazione del patto segue l'iter previsto dal suddetto Regolamento.

Art. 37 - Convocazione dei Laboratori di quartiere

1. L'Ufficio competente in materia di partecipazione, su richiesta di uno o più componenti della Giunta comunale, può convocare i Laboratori di quartiere ogni qual volta si ha la necessità di informare i cittadini su un tema considerato rilevante, o di consultarli su questioni rilevanti per il quartiere, o di coinvolgerli in percorsi di progettazione partecipata, o - nella prospettiva dell'amministrazione condivisa - di avviare forme di collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

1.bis - l'Ufficio competente in materia di partecipazione informa i Laboratori di quartiere sull'avvio di tutti i processi di consultazione pubblica che riguardano l'iter autorizzativo di progetti, piani e programmi dell'Amministrazione comunale rilevanti per il quartiere (

2. La convocazione può essere rivolta a tutti i Laboratori di quartiere o anche a uno solo, tenendo conto del tema oggetto del confronto, che può avere una rilevanza per tutta la città o per una porzione di essa.

3. La convocazione è pubblicata nell'ambiente online predisposto dal Comune e la partecipazione è aperta ai Consiglieri comunali, ai componenti della Giunta e a tutta la cittadinanza.

Art. 38 - Sedi delle riunioni dei Laboratori di quartiere

Le sedi per le riunioni dei Laboratori di quartiere sono messe a disposizione dal Comune, anche utilizzando spazi condivisi con altre realtà associative.

Art. 39 - Risorse per i Laboratori di quartiere

Al fine di facilitare l'attività dei Laboratori di quartiere, soprattutto nella fase di avvio, l'Amministrazione, oltre al personale dell'Ufficio competente in materia di partecipazione, può mettere a disposizione risorse finanziarie e personale esterno, in particolare per attività di facilitazione e formazione, tenendo conto delle attività previste e delle risorse disponibili.

Ogni Laboratorio di quartiere, entro la data stabilita da apposita determinazione dirigenziale e comunque utile per la programmazione economica e finanziaria dell'ente prevista dalla normativa, può formulare alla Giunta comunale proposte, indicando le relative priorità, da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento. Ogni Assessore competente valuterà con gli uffici di settore le proposte inseribili nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

L'Assessore alla partecipazione, ad approvazione dei documenti di programmazione economico e finanziaria, darà tempestiva comunicazione ai Laboratori di quartiere e ai Consiglieri comunali, in apposite Commissioni, delle proposte accolte e motivazione di quelle non accolte

Capo 4 - Consulta dei Popoli e Consigliere/a Aggiunto/a

Art. 40 – Consulta dei Popoli

1. Il Comune di Parma favorisce quanto più possibile la partecipazione alla vita pubblica locale da parte di cittadini/e, lavoratori/trici, studenti/esse stranieri/e presenti nel territorio di Parma. Al fine di dare voce ai cittadini e alle cittadine provenienti da Paesi extra-UE che non abbiano ancora acquisito la cittadinanza italiana, viene istituita la Consulta dei Popoli. La Consulta dei Popoli favorisce il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture, l'inserimento sociale e l'interazione tra tutti i cittadini stranieri abitanti nel Comune di Parma.

2. La Consulta ha funzioni consultive, propositive e di indirizzo, di natura non vincolante per l'Amministrazione comunale nelle materie del Consiglio Comunale.

3. La Consulta quale organo di collegamento tra le comunità dei cittadini di origine straniera extra-UE e l'Amministrazione comunale ha, in particolare, le funzioni di:

- a) esprimere pareri sulle progettualità dell'Amministrazione in materia di immigrazione;
- b) favorire le relazioni ed il confronto tra le diverse esperienze impegnate nell'ambito dell'immigrazione, con particolare riferimento alla realtà cittadina;

- c) sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni e la partecipazione attiva ad azioni anche di ricerca, promosse dall'Amministrazione comunale;
- d) realizzare attività di informazione, aggregazione e confronto rivolto a singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
- e) promuovere dibattiti ed incontri.

4. La Consulta dei Popoli è composta da cittadini di origine straniera extra-UE, compresi coloro che, nel corso della permanenza in Italia, abbiano acquisito la cittadinanza italiana. Ogni Associazione di Volontariato o di Promozione Sociale, Associazione Studentesca, gruppi liberamente costituiti, presente nel territorio comunale, avrà facoltà di nominare un/a proprio/a rappresentante extracomunitario/a (senza cittadinanza italiana) e uno/a che abbia acquisito, nel corso della permanenza in Italia, la cittadinanza. Entrambi faranno parte della Consulta. I/Le rappresentanti scelti/e devono essere residenti o domiciliati da almeno 1 anno nel Comune di Parma e designati/e, con apposito atto, dalle singole associazioni. I cittadini e le cittadine che non fanno parte di alcuna associazione, devono chiedere di aderire a una di esse al fine di presentare la propria candidatura. L'organo decisionale della Consulta è l'Assemblea dei rappresentanti composta dalla totalità dei nominati. Le riunioni della Consulta dei Popoli sono pubbliche e la partecipazione, in qualità di uditor/trice, è garantita a tutti/e.

5. La Consulta rimane in carica per un periodo di due anni dalla sua costituzione e potrà essere ampliata con nuovi componenti qualora ne facciano richiesta Associazioni, aventi le caratteristiche di cui al punto 4, non presenti nella stessa.

6. Sono designabili a rappresentanti nella Consulta dei Popoli le persone – designate dalle Associazioni - che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza di un paese straniero extra-UE, "status" di apolide o cittadinanza italiana acquisita in seguito alla permanenza sul territorio italiano;
- b. possesso di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e residenti e/o domiciliati nel Comune di Parma da almeno 1 anno prima della data della designazione;
- c. abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- d. dichiarino di non essere componenti di altri organismi rappresentativi in materia d'immigrazione, in altri Enti locali;
- e. dichiarino di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere/a Comunale;
- f. sono altresì incompatibili le funzioni di Consigliere/a Comunale e le cariche elettive ricoperte a seguito di tornate elettorali amministrative, nazionali ed europee.

Art. 41 – Consigliere/a Aggiunto/a

1. La Consulta eleggerà al proprio interno, il/la Consigliere/a Aggiunto/a (C.A.) e il/la Vice C.A. che lo/la sostituirà in caso di impedimento e/o assenza. Possono candidarsi a C.A. i cittadini e le cittadine extra-UE non ancora in possesso della cittadinanza italiana.

Le Associazioni che risultano espressione di una sola comunità/nazionalità, potranno esprimere un unico candidato della medesima comunità/nazionalità e un solo voto relativamente alla medesima comunità/nazionalità.

Le Associazioni costituite da cittadini/e di origine straniera che risultano espressione di diverse comunità/nazionalità, potranno esprimere un/a solo/a candidato/a e un solo voto.

L'elezione si svolgerà con voto palese.

Il sopravvenuto conseguimento della cittadinanza italiana comporterà la decadenza dalla carica e la conseguente procedura di nomina del/della C.A.

2. Al/Alla C.A. è affidato l'incarico di convocare le riunioni della Consulta con cadenza mensile e comunque preliminarmente a ogni Consiglio Comunale. E' inoltre responsabile della verbalizzazione di tali riunioni.

3. Il/La C.A. partecipa ai Consigli Comunali e alle Commissioni, come stabilito dallo Statuto e sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Il/La C.A. resta in carica per un periodo di 2 anni dalla sua elezione. La Consulta potrà revocare il/la C.A. per sopravvenuta incompatibilità o su richiesta della maggioranza assoluta.

5. Il ruolo del/della C.A. è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il/La C.A. rappresenta inoltre le determinazioni della Consulta presso il Consiglio Comunale, che verranno redatte in forma scritta e collegiale e votate a maggioranza semplice. Il/La C.A. le porterà in Consiglio Comunale secondo le forme e le modalità coerenti al relativo Regolamento. Nel caso il/la C.A. abbia necessità di presentare interrogazioni o comunicazioni urgenti, lo stesso dovrà riferire alla Consulta quanto espresso in sede di Consiglio.

6. Le dimissioni del/della C.A., in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vanno comunicate al Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti della Consulta e all'Ufficio competente in materia di Partecipazione e sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

ART. 42 – Convocazione e funzionamento della Consulta dei Popoli

1. La Consulta dei Popoli è convocata dal/dalla C.A., anche su richiesta del Sindaco o di ciascun Assessore/a o almeno da 7 componenti della Consulta.

2. La riunione dovrà tenersi entro 10 giorni dalla richiesta.

3. La riunione della Consulta è validamente convocata se è presente la metà dei componenti.

4. Ogni componente dovrà apporre una firma in entrata e in uscita dalle riunioni.

5. L'assenza ingiustificata dei componenti della Consulta per più di tre volte consecutive ne comporta la decadenza.

6. Le decisioni si intendono assunte a maggioranza semplice dei/delle votanti.

7. Le riunioni saranno verbalizzate dal/dalla C.A. Il verbale sarà letto e approvato seduta stante per permetterne la trasmissione all'Ufficio competente in materia di Partecipazione per la pubblicazione on line.

8. Per tutte le attività della Consulta, l'Amministrazione Comunale garantirà il proprio supporto attraverso l'Ufficio competente in materia di Partecipazione e ove necessario assicurerà presenza alle riunioni di un/a proprio/a incaricato/a.

PARTE QUARTA – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 43 - Regolamento di cittadinanza attiva

Per quanto concerne gli strumenti per l'amministrazione condivisa tra Amministrazione e cittadini, si rimanda al "Regolamento di cittadinanza attiva sulla promozione dell'impegno civico e sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

Art. 44 – Periodo di applicazione e monitoraggio

Il presente Regolamento entra in vigore, abrogando il precedente, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed è oggetto di monitoraggio per un periodo di 18 mesi.